



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 766 del 01/08/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 660 del 05/08/2019

Direzione: VI Direzione Ambiente
Servizio: Tutela dell'Acqua e dell'Aria
Ufficio: Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n. **29/2019** a favore della **SNAM Rete Gas S.p.A.** per l'impianto HPRS di riduzione della pressione del gas sito nell'Area n. 843 Comune di Pace del Mela (Me).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** Il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;
- VISTO** il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTO** il D.P. della Regione Siciliana n. 374 del 17.11.1998 che individua gli impianti le attività per i quali il rilascio delle autorizzazioni di carattere ambientale è delegato alle Province Regionali;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 31 del 06.05.2017;
- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 13 del 02.04.2019;

- VISTA** l'istanza per il rilascio dell'AUA, inoltrata dal SUAP di Pace del Mela in delega alla CCIAA di Messina, con nota protocollo n. 7222 del 29.03.2019, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n. 10769/19 del 01.04.2019, per conto della **SNAM Rete Gas S.p.A.** per l'impianto HPRS di riduzione della pressione del gas sito nell'Area n. 843 Comune di Pace del Mela (Me);
- VISTO** il parere n° 7 del 04.04.2019 rilasciato dall'Ufficio Catasto Emissioni in atmosfera e Controlli di questa Direzione riportante, tra l'altro, i limiti delle concentrazioni degli inquinanti emessi;
- VISTA** la nota di questo Ufficio protocollo n. 121108/19 del 10.04.2019 con la quale si comunicava di volersi avvalere della forma semplificata della Conferenza dei servizi in modalità asincrona e di concludere l'iter procedurale una volta acquisito il parere favorevole da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Pace del Mela;
- VISTA** la nota dell'Ufficio Tecnico del Comune di Pace del Mela protocollo n. 5733 del 09.05.2019, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n. 14818/19 che comunica di riservarsi ad esprimere il parere di competenza successivamente alla concessione edilizia la cui richiesta è stata inoltrata dalla Ditta in data 17.04.2019;
- VISTO** il parere favorevole di competenza emesso dall'Ufficio tecnico del Comune di Pace del Mela (ME) sotto il profilo urbanistico, igienico-sanitario ed acustico trasmesso con nota prot. n. 9143 del 26.07.2019, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n. 24003/19;
- RITENUTO** che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** l'attuale Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente, così come integrato dall'art. 9 bis che disciplina "Organizzazione ai fini della tutela e protezione dei dati personali" in attuazione delle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.
- VISTA** la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO** che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 03.03.2019.

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **SNAM Rete Gas S.p.A.** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. c) ed e) del D.P.R. n° 59/13 per l'impianto HPRS di riduzione della pressione del gas sito nell'Area n. 843 Comune di Pace del Mela (Me) alle seguenti condizioni:

Art. 1) Si riportano in tabella i limiti degli inquinanti emessi in atmosfera ai sensi della vigente normativa di settore:

Punto di emissione	Provenienza	Limite Inquinante mg/Nm ³
E1	Caldaia ad acqua su Skid 1	Ossidi di azoto (NO₂): 100 (1) Polveri: 5 (1) Ossidi di zolfo (SO₂): 35 (1)(2)
E2	Caldaia ad acqua su Skid 2	Ossidi di azoto (NO₂): 100 (1) Polveri: 5 (1) Ossidi di zolfo (SO₂): 35 (1)(2)

1) Parte I All. II, Par. 1.3 del D.Lgs. n. 183/17

2) Il valore limite di emissione si considera rispettato in quanto il combustibile è gas metano.

Tutti i valori degli inquinanti emessi, che dovranno essere espressi in mg/Nm³ anidri, si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Art. 2) Non si applicano valori di emissione al punto **E3** relativo al gruppo elettrogeno poiché lo stesso viene attivato solo in caso di emergenza (punto 3 par. 1.4 Parte III All. 1 Parte V D.Lgs. n. 152/06).

Art. 3) Gli inquinanti emessi dai due impianti termici RISC 600 Bruciatore dx (**E4**) e Risc 600 Bruciatore sn (**E5**), non sono soggetti a limitazione né ad autocontrollo periodico in quanto non rientrano tra i medi impianti di combustione normati dal L.gs. n. 183/17 avendo una potenza termica ciascuno inferiore ad 1 MW.

Art. 4) La Ditta dovrà, almeno **quindici giorni** prima della messa in esercizio dell'impianto, darne comunicazione a questa Direzione, alla S.T. ARPA di Messina e all'Ufficio tecnico del Comune.

Art. 5) La Ditta, per i punti di emissione **E1** e **E2**, dovrà comunicare a questa Direzione e alla S.T. ARPA di Messina, con congruo anticipo, la data in cui verranno effettuate **le misure delle emissioni nell'arco di dieci giorni**, successivi alla **messa a regime** per almeno due volte ed in giorni diversi, e trasmettere i risultati delle analisi entro 30 giorni dall'avvenuta misurazione, come chiarito dal sopra citato comma 5 del D.Lgs. n° 152/06.

Art. 6) La Ditta, per i punti di emissione **E1** e **E2**, dovrà effettuare con cadenza **annuale**, con impianto a pieno regime, la misurazione delle emissioni comunicando la data in cui si svolgeranno le prove, dandone preavviso a questa Direzione e all' S.T. ARPA di Messina, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite, che dovranno essere presentati secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I metodi analitici sono quelli pubblicati dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 25.08.2000 e dall'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss .mm. ii.

Art. 7) Ulteriori prescrizioni:

- a. i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione, riportata univocamente con scritta indelebile specificando il diametro del condotto in corrispondenza del punto di prelievo;
- b. i condotti, le sezioni, i siti di prelievo e le relative piattaforme di lavoro dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alla postazione di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. n° 81/2008 ss.mm.ii.);
- c. tutte le tubazioni e le canalizzazioni contenenti fluidi dovranno essere contrassegnate con distinte colorazioni come previsto dalla norma UNI 5634/97;
- d. tutti i serbatoi contenenti sostanze pericolose dovranno essere dotati di idonei bacini di contenimento di dimensioni adeguate: tale sistema di contenimento dovrà essere previsto anche per lo stoccaggio di fusti contenenti olio lubrificante e/o grasso;
- e. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate su un registro, dotato di pagine con numerazione progressiva, riportando la data, il tipo di intervento e il nominativo dell'operatore che ha svolto l'attività.

Inoltre occorre:

1. attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.
2. effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'osservanza della normativa vigente;
3. informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

Art. 8) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Pace del Mela (ME). La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 9) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 10) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Art. 11) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Pace del Mela (ME) in delega alla CCIAA, per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA e all'Ufficio Tecnico del Comune dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art.12) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso per l'impianto HPRS di riduzione della pressione del gas sito nell'Area n. 843 Comune di Pace del Mela (Me).

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **SNAM Rete Gas S.p.A.** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. c) ed e) del D.P.R. n° 59/13 per l'impianto HPRS di riduzione della pressione del gas sito nell'Area n. 843 Comune di Pace del Mela (Me) alle seguenti condizioni:

Art. 1) Si riportano in tabella i limiti degli inquinanti emessi in atmosfera ai sensi della vigente normativa di settore:

Punto di emissione	Provenienza	Limite Inquinante mg/Nm ³
E1	Caldaia ad acqua su Skid 1	Ossidi di azoto (NO₂): 100 (1) Polveri: 5 (1) Ossidi di zolfo (SO₂): 35 (1)(2)
E2	Caldaia ad acqua su Skid 2	Ossidi di azoto (NO₂): 100 (1) Polveri: 5 (1) Ossidi di zolfo (SO₂): 35 (1)(2)

3) Parte I All. II, Par. 1.3 del D.Lgs. n. 183/17

4) Il valore limite di emissione si considera rispettato in quanto il combustibile è gas metano.

Tutti i valori degli inquinanti emessi, che dovranno essere espressi in mg/Nm³ anidri, si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Art. 2) Non si applicano valori di emissione al punto **E3** relativo al gruppo elettrogeno poiché lo stesso viene attivato solo in caso di emergenza (punto 3 par. 1.4 Parte III All. 1 Parte V D.Lgs. n. 152/06).

Art. 3) Gli inquinanti emessi dai due impianti termici RISC 600 Bruciatore dx (**E4**) e Risc 600 Bruciatore sn (**E5**), non sono soggetti a limitazione né ad autocontrollo periodico in quanto non rientrano tra i medi impianti di combustione normati dal L.gs. n. 183/17 avendo una potenza termica ciascuno inferiore ad 1 MW .

Art. 4) La Ditta dovrà, almeno **quindici giorni** prima della messa in esercizio dell'impianto, darne comunicazione a questa Direzione, alla S.T. ARPA di Messina e all'Ufficio tecnico del Comune.

Art. 5) La Ditta, per i punti di emissione **E1** e **E2**, dovrà comunicare a questa Direzione e alla S.T. ARPA di Messina, con congruo anticipo, la data in cui verranno effettuate **le misure delle emissioni nell'arco di dieci giorni**, successivi alla messa a regime per almeno due volte ed in giorni diversi, e trasmettere i risultati delle

analisi entro 30 giorni dall'avvenuta misurazione, come chiarito dal sopra citato comma 5 del D.Lgs. n° 152/06.

Art. 6) La Ditta, per i punti di emissione E1 e E2, dovrà effettuare con cadenza **annuale**, con impianto a pieno regime, la misurazione delle emissioni comunicando la data in cui si svolgeranno le prove, dandone preavviso a questa Direzione e all' S.T. ARPA di Messina, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite, che dovranno essere presentati secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I metodi analitici sono quelli pubblicati dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 25.08.2000 e dall'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss .mm. ii.

Art. 7) Ulteriori prescrizioni:

- f. i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione, riportata univocamente con scritta indelebile specificando il diametro del condotto in corrispondenza del punto di prelievo;
- g. i condotti, le sezioni, i siti di prelievo e le relative piattaforme di lavoro dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alla postazione di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. n° 81/2008 ss.mm.ii.);
- h. tutte le tubazioni e le canalizzazioni contenenti fluidi dovranno essere contrassegnate con distinte colorazioni come previsto dalla norma UNI 5634/97;
- i. tutti i serbatoi contenenti sostanze pericolose dovranno essere dotati di idonei bacini di contenimento di dimensioni adeguate: tale sistema di contenimento dovrà essere previsto anche per lo stoccaggio di fusti contenenti olio lubrificante e/o grasso;
- j. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate su un registro, dotato di pagine con numerazione progressiva, riportando la data, il tipo di intervento e il nominativo dell'operatore che ha svolto l'attività.

Inoltre occorre:

- 4. attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.
- 5. effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'osservanza della normativa vigente;
- 6. informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

Art. 8) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Pace del Mela (ME). La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 9) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 10) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Art. 11) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Pace del Mela (ME) in delega alla CCIAA, per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA e all'Ufficio Tecnico del Comune dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art.12) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso per l'impianto HPRS di riduzione della pressione del gas sito nell'Area n. 843 Comune di Pace del Mela (Me).

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, lì 01.08.2019

IL DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi dell'art.5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Lì 01.08.2019

IL DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia